COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

§§§§

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLA DI REMONDO'" DA ADIBIRE A RIVENDITA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' CON ATTIVITA' DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE - DURATA ANNI TRE RINNOVABILE DI TRE

L'anno ……, addì …… del mese di ……, in Gambolò nella Sede Comunale, tra i Sigg.:

……, nato a …….. il ……. Codice Fiscale ……, che interviene alla stipula del presente atto in qualità di Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Gambolò – con sede in Gambolò – Piazza Cavour 3, Codice Fiscale 85001890186 per quanto attiene alle attività sociali;

e

- …… nata a ……..., residente a …… - Codice Fiscale ……..che interviene in qualità di presidente ed in nome e per conto dell'Associazione ……..…… con sede in …… - C.F./PIVA ……, autorizzato a stipulare la presente in virtù di Statuto agli atti;

PREMESSO

- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

-che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL 267/2000 dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

-che il "Codice del Terzo settore" emanato a norma del D.Lgs. 117 del 03/07/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali";

-che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- che l'art. 56 del Codice del terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- che l'Amministrazione Comunale di Gambolò è proprietaria dell'immobile denominato "Ex Scuola di Remondò'" sito in Frazione Remondo' (Pv) Via F. Baracca, sede della ex Scuola Elementare, costituito da parte dell'edificio di cui al Foglio 42 particella 549 sub 2 (cat. B/4) e sub. 3 (cat. C/1), meglio dettagliato nella planimetria allegata alla presente convenzione sub "A";

Che l'Amministrazione Comunale di Gambolò intende concedere in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della convenzione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, l'utilizzo di due locali: uno da adibirsi a rivendita di alimentari di prima necessità ed un altro, ad uso non esclusivo, da adibire a luogo di ritrovo con finalità sociale e ricreativa nelle ore pomeridiane;

Che l'intento dell'Amministrazione Comunale è principalmente mirato a far sì che l'intera gestione delle attività ed iniziative svolte dall' Associazione devono prevedere sistemi educativi di azione ed integrazione volti ad attività di accompagnamento al lavoro di ragazzi/e che abbiano assolto l'obbligo scolastico, di persone che si trovano in momentanea situazione di bisogno, anche entrati nel circuito penale, promuovendone l'inclusione ed il reinserimento sociale, e ancora la partecipazione alle attività di persone anziane e della popolazione in genere per essere protagonisti della vita del territorio .

Che con Delibera della Giunta Comunale N. ……. del ……, a seguito dell'avvenuta procedura pubblica comparativa, veniva approvata la relativa Convenzione contenente il Progetto gestionale presentato dalla Associazione ……, come sua parte integrante e sostanziale e comprensiva delle garanzie richieste;

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i sunnominati Comparenti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO ED INTENTI

Il Comune di Gambolò, di seguito chiamato "Comune", concede all'Associazione …….. regolarmente costituita, di seguito chiamata "Associazione", la gestione e l'uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dei seguenti immobili

di proprietà comunale:

- n. 2 locali, uno da adibirsi a rivendita di alimentari di prima necessità ed un altro da adibire a luogo di ritrovo con finalità educativa, sociale e ricreativa nelle ore pomeridiane, e relativi servizi igienici che restano ad uso non esclusivo, facenti parte dell'immobile denominato "Ex Scuola di Remondò'" sito in Frazione Remondo' (Pv) Via F. Baracca, sede della ex Scuola Elementare, costituito da parte dell'edificio di cui al Foglio 42 particella 549 sub 2 (cat. B/4) ad uso non esclusivo, e sub. 3 (cat. C/1), meglio dettagliato nella planimetria allegata alla presente convenzione sub "A";

L'Associazione a cui vengono concessi gli immobili ad uso gratuito dovrà svolgere negli stessi, rispettando gli intenti sopra citati, attività sussidiarie di promozione sociale secondo il progetto allegato alla presente convenzione, che prevedano iniziative con sistemi educativi di azione ed integrazione volti ad attività di accompagnamento al lavoro di ragazzi/e che abbiano assolto l'obbligo scolastico, anche entrati nel circuito penale, che si trovano in momentanea situazione di bisogno, la partecipazione alle attività di persone anziane e della popolazione in genere per essere protagonisti della vita del territorio.

L'Associazione si impegna a riconsegnare, alla scadenza della convenzione, le strutture e gli impianti nelle condizioni in cui si trovano al momento della presa in consegna, fatti salvi gli eventuali interventi migliorativi di carattere straordinario, autorizzati dal Comune, che saranno effettuati dal Comune di Gambolò o comunque quelli autorizzati dal Comune ed effettuati dall'Associazione, che rimarranno comunque acquisite al Patrimonio del Comune, senza diritto a rimborsi o indennizzi, fatto salvo il diritto del Comune di pretendere la rimessa in ripristino dell'immobile a cura e spese dell'Associazione, quand'anche il Comune dovesse provvedere d'ufficio al rispristino.

La natura migliorativa di un intervento è rimessa, per tale qualificazione e quantificazione, alla valutazione del Settore Tecnico del Patrimonio.

Art. 2 – ONERI A CARICO DELLE PARTI

I locali che saranno concessi in comodato d'uso gratuito all'aggiudicatario per tutta la durata della convenzione, nello stato di fatto e diritto in cui essi si trovano, risultano adeguati alle norme impiantistiche per garantire il funzionamento e la gestione autonoma rispetto alle altre funzioni e destinazioni d'uso già presenti nell'edificio e sono 2 (due): uno da adibirsi a rivendita di alimentari di prima necessità, ed un altro ad uso non esclusivo, da adibire a luogo di ritrovo con finalità sociale e ricreativa nelle ore pomeridiane;

Sono a carico del Comune di Gambolò l'allestimento degli spazi con la fornitura degli arredi come risultante da verbale di consistenza e la manutenzione straordinaria dell'immobile.

Sono a carico dell'Associazione :

- l'attivazione di una rivendita di generi di prima necessità con l' organizzazione di un luogo di ritrovo con finalità educativa e rieducativa sociale, ricreativa, rafforzando la riqualificazione degli spazi, la coesione, l'inclusione sociale e l'identità della comunità, negli orari minimi inderogabili stabiliti dalle norme e negli ulteriori eventuali orari offerti in sede di presentazione proposta progettuale allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, impianti, attrezzature concesse in comodato d'uso, funzionali all'attuazione della proposta/progetto selezionato, ivi compresa la sostituzione degli impianti soggetti ad usura.
- le spese per le utenze di energia elettrica, gas e acqua (con eventuale voltura dei contratti in essere per il negozio oppure dietro richiesta di rimborso a piè di lista

da parte del Comune di Gambolo' ed ogni altra tassa/tributo conseguente all'esercizio dell'attività, per il perfetto mantenimento del bene e fino alla scadenza della convenzione;

- Apertura, chiusura, pulizia quotidiana e manutenzione ordinaria dei locali e degli arredi ceduti in comodato d'uso e dei servizi igienici (che restano ad uso non esclusivo)

E' compresa a carico dell'Associazione la fornitura di materiale d'uso quotidiano (carta igienica, salviette per mani, sapone liquido per mani, detersivo, ecc…), adeguata alle esigenze della generalità dell'utenza. Negli orari minimi inderogabili di apertura, il conduttore deve garantire anche l'accesso ai servizi igienici, ad ogni utente che ne abbia necessità.

- Il presidio dell'area, il controllo, la tutela e la protezione dei beni dati in gestione, garantendo la presenza di persone fisiche all'interno degli immobili dati in gestione, per lo svolgimento di attività connesse all'uso degli immobili secondo gli scopi indicati e per le attività attinenti e previste dal presente atto;

- gli oneri relativi alla sua qualità di "datore di lavoro"

- tutte le attività inerenti la propria organizzazione, anche nel rispetto delle norme vigenti inerenti la gestione e la conduzione dell'impianto di somministrazione di alimenti;

- il rispetto della normativa Regionale, Nazionale e dell'Unione Europea in materia di igiene e sostanze alimentari nonché della sicurezza ed igiene dei locali;

- gli oneri derivanti dall'approvvigionamento dei beni venduti e somministrati

- la tinteggiatura dei locali in uso;

- fare osservare tutte le norme comportamentali e di buon costume finalizzate a consentire una tranquilla fruizione da parte del pubblico;

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antifortunistica, assicurativa e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nel presente atto I costi e le tariffe massime che il conduttore può applicare ad un elenco di beni di prima necessità che saranno individuati e concordati con il Comune di Gambolo', dovranno risultare da apposito verbale.

Il concessionario ha la possibilità di applicare importi agevolati.

Il gestore potrà servirsi del bene immobile solo per l'uso determinato dalla convenzione, compatibilmente con la realizzazione del progetto cui è collegato, in caso contrario il Comune potrà richiedere l'immediata restituzione del bene.

Allo scadere della convenzione, nulla sarà dovuto al comodatario, nemmeno per eventuali miglioramenti. Gli immobili dovranno essere riconsegnati al Comune nelle condizioni di decoro e funzionali all'avvio di ulteriori attività .

Qualora si verifichino guasti gravi agli impianti elettrico o idraulico che comportino la necessità di riparazioni urgenti, onde evitare l'ulteriore aggravamento della situazione, il concessionario dovrà segnalare con rapporto scritto al Comune necessità ed esigenze, e quest'ultima dovrà attivarsi al più presto al fine di intervenire con le misure idonee; trascorso inutilmente tale arco di tempo, senza che il Comune abbia provveduto a mandare i propri tecnici, il concessionario sarà autorizzato ad eseguire direttamente le riparazioni necessarie con i criteri che riterrà più validi per intervenire tempestivamente, salvo il diritto di quest'ultimo al rimborso da parte del Comune di quanto sostenuto. Il comune potrà sospendere l'utilizzo delle strutture per la temporanea inagibilità delle stesse o di parti di esse, dovuta a lavori in corso, a particolari eventi atmosferici o cause impreviste di forza maggiore.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative all'Assicurazione per responsabilità civile, furto ed incendio relative agli immobili predetti, mentre sono a

carico dell'Associazione le spese relative alla stipula di 'Assicurazione per responsabilità civile, furto ed incendio relative ai beni mobili, attrezzature e beni venduti e somministrati per quanto di competenza;

Art. 3 – GARANZIA CAUZIONALE

La cauzione, determinata in € 500,00 (euro cinquecento), deve essere versata dall'Associazione mediante bonifico presso la Tesoreria Comunale.

La cauzione verrà svincolata alla scadenza del contratto. Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa dovrà essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune stesso.

Art. 4 – RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'Associazione è responsabile del danno cagionato dall'uso di quanto ha in custodia.

La stessa è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi per i danni causati per sua colpa in conseguenza di trascuratezza o abusi nell'uso del bene concesso.

L'Associazione solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione e/o richiesta di danni da parte di terzi, in merito a quanto sopra stabilito.

Art. 5 – USO DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto dell'uso degli impianti, delle strutture e dell'area per eventuali avvenimenti, eventi, manifestazioni promosse o patrocinate dallo stesso, previa comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo e opportuni accordi con le parti.

Il Comune si fa carico di ripristinare le strutture e gli impianti nelle stesse condizioni preesistenti alle manifestazioni promosse.

Art. 6 – DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni tre, decorrente dalla data di stipula

della stessa, rinnovabile tacitamente per altri TRE anni, se nessuna delle parti ne darà disdetta entro la prima scadenza;

Art. 7 – CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, verrà primariamente esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il comune ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più opportuni, il rispetto della presente convenzione. Il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione in qualsiasi momento.

L'Associazione può recedere dalla convenzione, previa comunicazione scritta al Comune, da effettuarsi almeno 30 giorni prima del recesso.

Art. 9 – PRIVACY

L'Associazione dichiara di operare in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento n. 2016/679 in sigla RGPD, in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Art. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. Il Comune e l'Associazione provvederanno alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Art. 11 - NORME FINALI

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Vengono allegati alla presente:

- Progetto gestionale presentato dalla Associazione …….. come sua parte integrante e sostanziale e comprensiva delle garanzie richieste;
- La planimetria sub "A" con evidenziati i locali ceduti in uso;

Si rinvia a comunicazione apposita l'elenco dei prezzi calmierati, gli orari di apertura ed il verbale di consistenza sottoscritto tra le parti;

Letto, confermato e sottoscritto in Gambolo' il

PER IL COMUNE DI GAMBOLO'

Il Responsabile dei Servizi alla Persona : ……

PER L'ASSOCIAZIONE …….. …….

Il Rappresentante Legale